

D.g.r. 1 aprile 2019 - n. XI/1463

Regione Lombardia

Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Lombardia disposizioni in ordine all'inquadramento dal punto di vista degli aiuti di stato dell'Operazione 7.2.01 – Incentivi per lo sviluppo delle infrastrutture locali. aggiornamento del regime SA.48657 «Incentivi per lo sviluppo delle infrastrutture locali» a seguito dell'approvazione dei piani di sviluppo locale della Misura 19

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea n. C 326 del 26 ottobre 2012;
- il regolamento (UE) n. 733/2013 del Consiglio del 22 luglio 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 994/98 sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, che abilita, sotto determinate condizioni, l'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti al settore della produzione di energia;
- il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del consiglio (GUCE L347 del 20 dicembre 2013) e in particolare l'art. 45 «Investimenti» e l'art. 81 «Aiuti di stato»;
- il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione dell'17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR):
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 dell'17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il regolamento (UE) n. 651 /2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GUCE L187 del 26 giugno 2014);
- il regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione, del 14 giugno 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda gli aiuti alle infrastrutture portuali e aeroportuali, le soglie di notifica applicabili agli aiuti alla cultura e alla conservazione del patrimonio e agli aiuti alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali, nonché i regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche, e modifica il regolamento (UE) n. 702/2014 per quanto riguarda il calcolo dei costi ammissibili (GUUE L156 del 20 giugno 2017);
- la decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015)4931 del 15 luglio 2015 che approva il Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Lombardia, notificata alla Rappresentanza Permanente dell'Italia presso l'Unione Europea il 17 luglio 2015 con nota n. D/8184;
- la deliberazione di Giunta regionale n. X/3895 del 24 luglio 2015 «Approvazione del Programma di sviluppo rurale 2014-2020»:
- la decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2017) 2549 final del 12 aprile 2017 che approva le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Lombardia, notificata alla Rappresentanza Permanente dell'Italia presso l'Unione Europea il 18 aprile 2017 con nota n. D/6006;
- la comunicazione in Giunta del 4 maggio 2017 relativa alla modifica del Programma approvata dalla Commissione con Decisione n. C(2017) 2549 del 12 aprile 2017;
- l'ulteriore modifica al Programma di sviluppo rurale approvata con Decisione di esecuzione C(2018) 5830 del 30 agosto 2018;

- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» in particolare l'art. 52 commi 5, 6 e 7 sulla base dei quali i dati dei beneficiari di aiuti di stato e dei loro contributi debbano essere conferiti nei registri nazionali a cura dei dirigenti responsabili;
- il decreto 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (GU Serie Generale n.175 del 28-07-2017) con particolare riferimento agli articoli 8 «Registrazione dei regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc», 9 «Registrazione degli aiuti individuali»; 13 «Verifiche relative agli aiuti il Stato e agli aiuti SIEG», 15 «Verifiche relative agli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero»;
- la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale»;
- la deliberazione di Giunta regionale n. X / 6806 del 30 giugno 2017 «Programma di sviluppo rurale 2014 2020 della Lombardia disposizioni in ordine all'inquadramento dal punto di vista degli aiuti di stato dell'operazione 7.2.01 incentivi per lo sviluppo delle infrastrutture locali» costituente la base giuridica del regime SA.48657 «Incentivi per lo sviluppo delle infrastrutture locali»;
- il decreto n. 7509 del 29 luglio 2016 di approvazione della graduatoria dei Piani di sviluppo locale (PSL) a valere sulla Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale leader del PSR 2014/2020 della Lombardia;
- il decreto n. 11188 del 18 settembre 2017 con il quale sono stati approvati i Gruppi di azione locale costituiti in società;

Considerato che:

- l'art. 42 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) dispone che, per quanto riguarda il settore agricolo, le regole sulla concorrenza sono applicabili soltanto nella misura determinata dal Parlamento europeo e dal Consiglio;
- in esito alla disposizione sopra citata il regolamento (UE)
 n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, all'art. 81 «aiuti di stato», dispone che tutte le misure del programma di sviluppo rurale che esulano dal settore agricolo, incorrano nelle disposizioni sugli aiuti di stato e debbano pertanto, dopo l'approvazione del programma, essere notificate alla Commissione Europea;
- ai sensi dei regolamenti (UE) n. 733/2013 e n. 651/2014 della Commissione gli aiuti per la tutela dell'ambiente possono, altresì, essere esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, ed essere comunicati alla Commissione secondo la procedura specificata all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 651/2014 purché la base giuridica del regime ne rispetti in toto le condizioni;
- a seguito dell'approvazione dei piani di sviluppo locale di cui alla misura 19 si è reso necessario modificare il regime di aiuto di stato SA.48657 «Incentivi per lo sviluppo delle infrastrutture locali», aumentando le risorse originariamente previste per l'Operazione 7.2.01, al fine di coprire le iniziative dei Gruppi di azione locale, previste nell'Operazione 19.02.01, secondo le disposizioni dell'allegato A parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
- al fine di ottenere la registrazione della misura ai sensi della normativa sugli aiuti di stato e poter così procedere con l'emanazione dei bandi per l'erogazione dei contributi, è necessario che la base giuridica del regime contenga:
 - specifico riferimento alle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 651/2014, e in particolare agli articoli 1 «Campo di applicazione, 2 «Definizioni», 3 «Condizioni per l'esenzione», 4 «Soglie di notifica» 5 «Trasparenza degli aiuti» 6 «Effetto incentivazione», 7 Intensità di aiuto e costi ammissibili, 8 »Cumulo», 9 «Pubblicazione e informazioni», 10 «Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria» 11 «Relazioni» ,12 «Controllo», ,41 «Aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili»;
 - il testo delle scheda dell'operazione 7.2.01 Incentivi per lo sviluppo delle infrastrutture locali del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Lombardia;

Ritenuto pertanto necessario:



- approvare l'allegato A, parte integrante e sostanziale «Disposizioni in ordine all'inquadramento dal punto di vista degli aiuti di stato dell'Operazione 7.2.01 Incentivi per lo sviluppo delle infrastrutture locali del Programma di Sviluppo Rurale 2014 2020 della Lombardia Aggiornamento a seguito dell'approvazione dei Piani di sviluppo locale della misura 19», e allegato B «Operazione 7.2.01 Incentivi per lo sviluppo delle infrastrutture locali» quale estratto del Programma di Sviluppo Rurale 2014 2020 della Lombardia», parti integranti e sostanziali alla presente deliberazione;
- trasmettere alla Commissione Europea, ai sensi dell'art.
 % Pubblicazione e informazione» del regolamento (UE)
 n. 651/2014, la sintesi delle informazioni del regime di aiuto di cui al presente atto che costituisce base giuridica e il link al sito web di Regione Lombardia che consente l'accesso al testo integrale del presente atto ai fini della registrazione degli aiuti da parte della Commissione stessa;
- subordinare l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente deliberazione e dei suoi allegati alla positiva conclusione della procedura richiamata al punto precedente e specificata all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 651/2014;
- attuare le disposizioni di cui alla presente deliberazione nel rispetto degli articoli 1 «Campo di applicazione», 2 «Definizioni», 3 «Condizioni per l'esenzione», 4 «Soglie di notifica» 5 «Trasparenza degli aiuti», 6 «Effetto incentivazione», 7 «Intensità di aiuto e costi ammissibili», 8 »Cumulo», 9 «Pubblicazione e informazioni», 10 «Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria» 11 «Relazioni», 12 «Controllo», 41 «Aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili» del regolamento (UE) n. 651/2014;

Ritenuto di demandare al dirigente pro tempore dell'U.O. Programmazione Comunitaria e Sviluppo Rurale, per quanto attiene alla misura 19 del Programma di sviluppo rurale, gli adempimenti relativi all'art 8 Registrazione dei regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc del d.m. 115/2017 e ai GAL e OPR gli adempimenti relativi alle verifiche propedeutiche e alla registrazione dei beneficiari ognuno per la parte di propria competenza;

Precisato che non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà cosi come definite dall'articolo 2, par. 18, del regolamento (UE) 651/2014, né saranno liquidati contributi alle imprese su cui pende un ordine di recupero di un aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una precedente decisione della Commissione:

Dato atto che i soggetti richiedenti devono sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:

- informi su eventuali altri contributi in aiuto di stato ricevuti in relazione alla propria attività;
- attesti di non rientrare tra imprese le in difficoltà così come definite all'art. 2 par. 18 del reg. (UE) n. 651/2014;

Acquisito nella seduta del 19 marzo 2019 il parere del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato, di cui all'allegato C) della d.g.r. n. 6777 del 30 giugno 2017 e decreto del 17 luglio 2017 n. 8713 del Segretario Generale «Individuazione dei componenti del comitato di valutazione aiuti di stato e ulteriori determinazioni ai sensi della d.g.r. 6777 del 30 giugno 2017», che si tiene agli atti;

Rilevato inoltre che l'approvazione del presente provvedimento è meramente finalizzata agli adempimenti dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato di cui ai precedenti punti e che non vi sono riflessi di natura finanziaria sul bilancio regionale;

A unanimità di voti espressi nei termini di legge;

DELIBERA

1. approvare l'allegato A, parte integrante e sostanziale «Disposizioni in ordine all'inquadramento dal punto di vista degli aiuti di stato dell'Operazione 7.2.01 - Incentivi per lo sviluppo delle infrastrutture locali del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Lombardia «Aggiornamento a seguito dell'approvazione dei Piani di sviluppo locale della misura 19», e allegato B «operazione 7.2.01 - Incentivi per lo sviluppo delle infrastrutture locali» quale estratto del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Lombardia», parti integranti e sostanziali alla presente deliberazione;

2. di trasmettere alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 9 «Pubblicazione e informazione» del regolamento (UE) n. 651/2014, la sintesi delle informazioni relative alle sotto-misure e operazioni di cui all'allegato A e il link al sito web di Regione Lombardia che consente l'accesso al testo integrale del presente atto ai fini della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione stessa;

3. di attuare le disposizioni di cui alla presente deliberazione e dei suoi allegati nel rispetto degli articoli 1 «Campo di applicazione», 2 «Definizioni», 3 «Condizioni per l'esenzione», 4 «Soglie di notifica» 5 «Trasparenza degli aiuti», 6 «Effetto incentivazione», 7 «Intensità di aiuto e costi ammissibili», 8 »Cumulo», 9 «Pubblicazione e informazioni», 10 «Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria» 11 «Relazioni», 12 «Controllo», 41 «Aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili» del regolamento (UE) n. 651/2014 che si richiama in toto;

4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL della Regione Lombardia, sul portale internet di Regione Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini



Allegato A "Disposizioni in ordine all'inquadramen	to dal punto di vista degli aiuti di stato dell'operazione
7.2.01 - Incentivi per lo sviluppo delle infrastruttur	e locali del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020
della Lombardia", Aggiornamento a seguito dell'ap	provazione dei Piani di sviluppo locale della misura 19
deliberazione della Giunta regionale n.	del

Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Lombardia disposizioni in ordine all'inquadramento dal punto di vista degli aiuti di stato dell'operazione 7.2.01 – Incentivi per lo sviluppo delle infrastrutture locali. Aggiornamento a seguito dell'approvazione dei Piani di sviluppo locale della misura 19

Gli interventi oggetto del presente provvedimento riguardano la procedura di comunicazione in esenzione dell'operazione 7.2.01 - Incentivi per lo sviluppo delle infrastrutture locali del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Lombardia ai sensi del regolamento (UE) 651/2014.

Riferimenti normativi

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea n. C 326 del 26/10/2012;
- il regolamento (UE) n. 733/2013 del Consiglio del 22 luglio 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 994/98 sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, che abilita, sotto determinate condizioni, l'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti al settore della tutela dell'ambiente;
- il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del consiglio (GUCE L347 del 20.12.2013) e in particolare l'art. 45 "Investimenti" e l'art. 81 "Aiuti di stato";
- il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, dell'17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, dell'17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GUCE L187 del 26.6.2014);
- la decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015)4931 del 15 luglio 2015 che approva il Programma di Sviluppo Rurale 2014 2020 della Lombardia, notificata alla Rappresentanza Permanente dell'Italia presso l'Unione Europea il 17 luglio 2015 con nota n. D/8184;



- La deliberazione di Giunta regionale n. X/3895 del 24 luglio 2015 "Approvazione del programma di sviluppo rurale 2014–2020".
- la decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2017) 2549 final del 12.4.2017 che approva le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale 2014 2020 della Lombardia, notificata alla Rappresentanza Permanente dell'Italia presso l'Unione Europea il 18 aprile 2017 con nota n. D/6006;
- la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale";
- Il regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione, del 14 giugno 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda gli aiuti alle infrastrutture portuali e aeroportuali, le soglie di notifica applicabili agli aiuti alla cultura e alla conservazione del patrimonio e agli aiuti alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali, nonché i regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche, e modifica il regolamento (UE) n. 702/2014 per quanto riguarda il calcolo dei costi ammissibili (GUUE L156 del 20.06.2017);
- la decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015)4931 del 15 luglio 2015 che approva il Programma di Sviluppo Rurale 2014 2020 della Lombardia, notificata alla Rappresentanza Permanente dell'Italia presso l'Unione Europea il 17 luglio 2015 con nota n. D/8184;
- La deliberazione di Giunta regionale n. X/3895 del 24 luglio 2015 "Approvazione del programma di sviluppo rurale 2014–2020";
- la decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2017) 2549 final del 12.4.2017 che approva le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale 2014 2020 della Lombardia, notificata alla Rappresentanza Permanente dell'Italia presso l'Unione Europea il 18 aprile 2017 con nota n. D/6006
- la comunicazione in Giunta del 4 maggio 2017 relativa alla modifica del Programma approvata dalla Commissione con Decisione n. C(2017) 2549 del 12 aprile 2017,
- l'ulteriore modifica al Programma di sviluppo rurale approvata con Decisione di esecuzione C(2018) 5830 del 30 agosto 2018;
- La legge 24 dicembre 2012, n. 234 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea" in particolare l'art. 52 commi 5, 6 e 7 sulla base dei quali i dati dei beneficiari di aiuti di stato e dei loro contributi debbano essere conferiti nei registri nazionali a cura dei dirigenti responsabili;
- decreto 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni" (GU Serie Generale n.175 del 28-07-2017);
- la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale";



• la deliberazione di Giunta regionale n. X / 6806 del 30.06.2017 "Programma di sviluppo rurale 2014 – 2020 della Lombardia disposizioni in ordine all'inquadramento dal punto di vista degli aiuti di stato dell'operazione 7.2.01 – incentivi per lo sviluppo delle infrastrutture locali" costituente la base giuridica del regime SA.48657 Incentivi per lo sviluppo delle infrastrutture locali;

Condizioni generali per il riconoscimento dei contributi.

Gli aiuti saranno concessi ed erogati nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 che si richiama in toto. In particolare se ne citano:

l'art. "1" Campo d'applicazione e nello specifico:

il par. 1 lett. c) che definisce ammissibile all'esenzione gli aiuti per la tutela dell'ambiente;

Il par. 2 che individua i campi di esclusione dall'applicazione del regolamento e in particolare per quanto riguarda le lettere c) nella quale si esclude l'applicazione del regolamento per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione; e d) nella quale si esclude l'applicazione del regolamento nel caso di aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

Il par. 4 secondo il quale regolamento non si applica: a) ai regimi di aiuti che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali; b) agli aiuti ad hoc a favore delle imprese descritte alla lettera a); c) agli aiuti alle imprese in difficoltà, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali.

Il par. 5 ai sensi del quale il regolamento non si applica alle misure di aiuto di Stato che di per sé, o a causa delle condizioni cui sono subordinate o per il metodo di finanziamento previsto, comportano una violazione indissociabile del diritto dell'Unione europea, in particolare: a) le misure di aiuto in cui la concessione dell'aiuto è subordinata all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato. È tuttavia ammessa la condizione di avere una sede o una filiale nello Stato membro che concede l'aiuto al momento del pagamento dell'aiuto; b) le misure di aiuto in cui la concessione dell'aiuto è subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali; c) le misure di aiuto che limitano la possibilità per i beneficiari di sfruttare in altri Stati membri i risultati ottenuti della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione.

l'art. 2 "definizioni" e nello specifico quelle riguardanti:



"PMI" o "microimprese, piccole e medie imprese": imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I;

"regime di aiuti": qualsiasi atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere concessi aiuti individuali a favore di imprese definite in maniera generale e astratta nell'atto stesso così come qualsiasi atto in base al quale un aiuto non legato a un progetto specifico può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e per un ammontare indefinito;

"aiuti individuali": a) gli aiuti ad hoc, nonché b) gli aiuti concessi a singoli beneficiari nel quadro di un regime di aiuti;

"impresa in difficoltà": un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: a) nel caso di una società a responsabilità limitata (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione; b) nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE; c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

"data di concessione degli aiuti": data in cui al beneficiario è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti;

«energia da fonti rinnovabili»: energia prodotta in impianti che si avvalgono esclusivamente di fonti di energia rinnovabili, nonché la percentuale, in termini di potere calorifico, di energia ottenuta da fonti rinnovabili negli impianti ibridi che utilizzano anche fonti energetiche tradizionali. In questa definizione rientra l'energia elettrica da fonti rinnovabili utilizzata per riempire i sistemi di stoccaggio, ma non l'energia elettrica prodotta da detti sistemi;

«fonti di energia rinnovabili»: le seguenti fonti energetiche rinnovabili non fossili: energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, energia derivata da biomassa, da gas di discarica, da gas residuati dai processi di depurazione e da biogas;

«biocarburante»: carburante liquido o gassoso per i trasporti ricavato dalla biomassa;

«biocarburante sostenibile»: biocarburante conforme ai criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17 della direttiva 2009/28/CE;

- l'art. 3 "condizioni per l'esenzione" che dispone che i regimi di aiuto, gli aiuti individuali concessi nell'ambito di regimi e gli aiuti ad hoc sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafi 2 o 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso purché soddisfino tutte le condizioni di cui al capo I del regolamento (UE) 651/2014, nonché le condizioni specifiche per la pertinente categoria di aiuti del regolamento citato;
- l'art. 5 "trasparenza degli aiuti" che dispone che l'esenzione si possa applicare solo agli aiuti riguardo ai quali
 è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lorda ex ante senza che sia necessario
 effettuare un'analisi del rischio ("aiuti trasparenti") e che siano considerati tali gli aiuti concessi sotto forma
 di sovvenzioni.
- l'art. 6 "effetto incentivazione" che dispone ai paragrafi 1 e 2 che il regolamento 651/2014 si applica unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione, ovvero che prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario abbia presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato. La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni: a) nome e dimensioni dell'impresa; b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine; c) ubicazione del progetto o dell'attività; d) elenco dei costi ammissibili; e) tipologia degli aiuti (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto:
- l'art. 7 "Intensità di aiuto e costi ammissibili" che dispone che ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile agli aiuti, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA. Quando gli aiuti sono concessi in forma diversa da una sovvenzione diretta, l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione lordo. Gli aiuti erogabili in più quote devono essere attualizzati al valore alla data di concessione degli aiuti. I costi ammissibili devono essere attualizzati al valore alla data di concessione. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione alla data di concessione degli aiuti;
- l'art. 8 "Cumulo" che stabilisce che le agevolazioni di cui al presente provvedimento possano essere cumulate con altri aiuti di stato, purché riguardino diversi costi ammissibili individuabili, o in caso di stessi costi ammissibili nel caso il cumulo non comporti il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevato in base al regolamento (UE) n. 651/2014; oppure che non possano essere cumulati con aiuti "de minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porti a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti;
- l'art. 9 "pubblicazione e informazione" che dispone che l'amministrazione competente garantisca la pubblicazione in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale delle seguenti informazioni sugli aiuti



di Stato: a) le informazioni sintetiche di cui all'articolo 11 nel formato standardizzato di cui all'allegato II o di un link che dia accesso a tali informazioni; b) il testo integrale di ciascuna misura di aiuto di cui all'articolo 11 o di un link che dia accesso a tale testo; c) le informazioni di cui all'allegato III su ciascun aiuto individuale superiore a 500 000 EUR.

- l'art. 10 "Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria" che dispone che se uno Stato membro concede aiuti presumibilmente esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 senza adempiere alle condizioni previste nei capi da I a III del regolamento stesso, la Commissione, dopo avere permesso allo Stato membro di esprimersi, può adottare una decisione che stabilisce che la totalità o una parte delle future misure di aiuto adottate dallo Stato membro interessato, le quali altrimenti soddisferebbero le condizioni del presente regolamento, dovranno esserle notificate ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Gli aiuti da notificare possono essere limitati a determinate tipologie di aiuti, agli aiuti concessi a favore di determinati beneficiari o agli aiuti adottati da determinate autorità dello Stato membro interessato;
- l'art. 11 "Relazioni" che dispone che le relazioni annuali per l'aiuto di Stato notificato in esenzione debbano essere trasmesse alla Commissione Europea;
- l'art.12 "Controllo" che impone che gli Stati membri conservino registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni di cui al regolamento (UE) n. 651/2014. I registri vengono conservati per dieci anni dalla data in cui sono stati concessi gli aiuti ad hoc o gli ultimi aiuti a norma del regime. Lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione, entro venti giorni lavorativi oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni e i documenti giustificativi che la Commissione ritiene necessari per controllare l'applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014.

Con riferimento all'allegato B l'operazione 7.2.01 "Incentivi per lo sviluppo delle infrastrutture locali" si devono applicare ai sensi dell'art. 41 "Aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili" che si richiama in toto e secondo il quale possono essere esentati dall'obbligo di notifica gli aiuti che rispettano in toto le disposizioni dello stesso articolo 41, e quelle del Capo I del regolamento (UE) 651/2014.

In particolare si fa riferimento nella presente operazione al finanziamento di impianti di cui al par. 6 lett. c per i quali si applica un'intensità di aiuto conforme al par. 7 lett. b) e paragrafo 8, ovvero fino al 50%.

Non saranno considerati ammissibili gli interventi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di tutela dell'ambiente.

Non saranno concessi aiuti alle grandi imprese.

La durata del regime è sino al 31.12.2020

A seguito dell'approvazione dei Piani di sviluppo locale di cui alla misura 19 del Programma di Sviluppo rurale della Lombardia è necessario aumentare il budget dell'esenzione precedentemente comunicata nel seguente modo: stanziamento complessivo € 5.000.000,00 di cui € 2.156.000,00 quota FEASR e € 2.844.000,00 quota cofinanziamento nazionale.

ALLEGATO B

8.2.7.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.7.3.1. Operazione 7.2.01 - Incentivi per lo sviluppo delle infrastrutture locali

Sottomisura:

 7.2 - sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico

8.2.7.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione risponde al seguente fabbisogno:

• F22 "Promozione dei servizi a sostegno delle popolazioni locali e per lo sviluppo delle imprese nelle aree rurali".

L'operazione contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo generale di cui al Reg. UE n. 1305/2013, articolo 4, lettera c) "realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie e comunità rurali, compresi la creazione e il mantenimento di posti di lavoro" e del seguente obiettivo specifico del Programma:

• Promuovere lo sviluppo di servizi essenziali per le imprese e le popolazioni rurali,

L'operazione contribuisce in via prioritaria alla seguente focus area:

6 (a) favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione;

e concorre agli obiettivi trasversali per i seguenti aspetti:

Innovazione – Gli investimenti legati alla produzione di energia saranno orientati all'innovazione tecnologica e gestionale.

Ambiente – L'attivazione degli interventi infrastrutturali relativi alle energie rinnovabili contribuisce alla sostenibilità ambientale, riducendo il ricorso ad altre fonti di energia più tradizionali.

Mitigazione dei cambiamenti climatici – Il sostegno alla produzione di energie rinnovabili dell'operazione contribuisce a ridurre le emissioni in atmosfera e l'utilizzo di combustibili fossili.

L'operazione sostiene gli interventi strutturali ed infrastrutturali per quanto riguarda gli investimenti finalizzati alla produzione di energie rinnovabili da utilizzare per fini di pubblica utilità. Vengono così sfruttate biomasse e altre risorse naturali locali e vengono incentivati i servizi connessi alla produzione e alla distribuzione dell'energia rinnovabile.

La tabella relativa al contributo alle focus area e agli obiettivi trasversali è riportata anche nell'allegato S al Programma.

Manus 7 - Contribute a the EA of on the Contribute a the EA of on the Contribute Promoting States and Contribute Promoting Sta					
Manua 2 - Contribute a the EA of any distinct in neuronal international properties. 100					
C to contribute again christian (harque) desta favou anna i accelerate referata rem avvent familia egli admini (lenget) desta favou anna					
Ye contribute of sub-coldr					
Tabella_M7.2.01_sez8					
1 auciia_W17.2.0 1_S62.0					

8.2.7.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.

E' possibile il versamento al beneficiario di un anticipo con le modalità disposte dal paragrafo 4 dell'articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Pertanto, per gli investimenti ammessi a finanziamento, l'importo dell'anticipo è pari al 50% del contributo concesso.

8.2.7.3.1.3. Collegamenti con altre normative

- Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

8.2.7.3.1.4. Beneficiari

Possono essere beneficiari dell'operazione i seguenti soggetti:

• Enti pubblici e soggetti di diritto pubblico.

8.2.7.3.1.5. Costi ammissibili

In coerenza con quanto stabilito dal paragrafo 2 dell'articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, sono



ammissibili a finanziamento gli investimenti finalizzati a migliorare la produzione, la gestione e l'uso delle risorse energetiche rinnovabili.

Gli interventi che interessano le Aree Natura 2000, saranno assoggettati, se previsto, alla Valutazione di Incidenza, secondo le norme vigenti nella legislazione regionale.

Gli investimenti realizzati nell'ambito della presente operazione sono infrastrutture finalizzate alla pubblica utilità.

8.2.7.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Zonizzazione

L'operazione viene attivata nelle aree rurali con priorità alle zone C e D, al di fuori delle aree LEADER

Soglia punteggio

Per essere ammessa a finanziamento, la domanda deve raggiungere un punteggio minimo, in base ai criteri di selezione definiti nelle disposizioni attuative.

Altre condizioni

Gli impianti devono utilizzare esclusivamente matrici no food, cioè non derivanti da colture dedicate.

Per la produzione di energia elettrica da biomasse l'energia termica prodotta deve essere riutilizzata per almeno il 30%.

Gli investimenti devono rispettare quanto previsto dal D.Lgs n. 102/2014 "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2000/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE", che prevede una serie di misure atte a migliorare l'efficienza energetica in tuti i settori, al fine di perseguire entro il 2020 l'obiettivo di ridurre del **20%** i consumi dell'energia primaria.

Gli impianti fotovoltaici a terra sono esclusi dal finanziamento.

8.2.7.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno articolati in base ai seguenti elementi di valutazione:

- requisiti qualitativi degli interventi richiesti (in ordine decrescente: impianto caratterizzato da soluzioni innovative di recente introduzione, impianto che utilizza biomasse forestali, numero di cittadini che beneficiano dell'intervento, quantità di energia prodotta da fonti rinnovabili);
- localizzazione dell'intervento (in ordine decrescente: Aree D, Aree C);

• caratteristiche del richiedente (in ordine decrescente: Comune, Comunità Montana).

8.2.7.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Le percentuali di sostegno, calcolate sulla base della spesa ammessa a finanziamento, sono le seguenti:

La tabella è riportata anche nell'allegato T al Programma.

L'importo del contributo sarà comunque riconosciuto in base ai risultati dell'audit della Commissione UE n. RD1/2014/856/IT, relativamente alla cumulabilità degli aiuti.

Tipologia di attività	Normativa di riferimento	Percentuale contributo
investimenti finalizzati a migliorare	Regolamento (UE) n. 1305/2014, art. 20	40% per gli investimenti che si confligurano come attività d'impresa realizzati da soggetti pubblici classificati come "media impresa"
la produzione, la gestione e l'uso delle risorse energetiche rinnovabili	Regolamento (UE) n. 651/2014, art. 41	50% per gli investimenti che si configurano come attività d'impresa realizzati da soggetti pubblici classificati come "piccola impresa"

Tabella importi e aliquote sostegno 7.2.01

8.2.7.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I rischi inerenti l'applicazione dell'operazione sono descritti nella seguente tabella.

La tabella è riportata anche nell'allegato U al Programma.



		TIPOLOGIA CONTROLLO	MODALITA' DI CONTROLLO	TEMPISTICA CONTROLLO	
IMPEGNO/CONDIZIONI AMMISSIBILITA/CRITERI DI	TIPOLOGIA RISCHIO CODICZ UE	AM = AMMINISTRATIVO AZ = AZIENDALE	I - INFORMATICO M - MANUALE	DA - CONTROLLO POSSIBLE TUTTO L'ANNO DP - CONTROLLO DA EFFETTUARSI ENTRO UNA DAZA PRESTABILITA	ELEMENTI E MODALITA: DI CONTROLLO
Beneficiari:	97	AM	u	DA.	Fascicolo aciendate
enti pubblici e soggetti di diritto pubblico	R7	AM	M.	DA	Fascicolo aziendale
Ammizzibilità della zpeza - elenco delle spese eleggibili indicate nella scheda di misura del PSR	R2, R3, R9	АМ	M	DA, DP	Valutazione da parte del funcionario confronta le spese inserite nel proge con quelle ammissibili. Valutazione della ragionevolezza dei comparazione delle offette presental prezzi da prezziari ufficiali.
Zonizzazione: l'operazione si applica nelle aree rurali al di fuori di Leader	R7, R6	АМ	ı	DA	Control lo tramite SISCO
Criteri di selezione:					
requisiti qualitativi degli interventi richiesti, localizzacione dell'intervento; caratteristiche dei richiedense	R7	AM	м	DA	Verifica della corretta attribuzione de sulla base dei criteri stabiliti nei ban
	R7	AM		DA. DP	Controllo informatico sul procedimen
	RB	AM	M, I	DA, DP	Controllo del funzionario istruttore. Pi controllo è possibile prevedere nel si informativo 31500 una codifica delle i alla tipologia di attività e del benefic
Corretta applicacione della normativa sugli appalti da parte dei beneficiari pubblici	R4	AM	м	DP.	Controllo da pame del funcionario, tri liste di controllo, predisposte da ORS enche come eccompagnamento ella g procedura di gara da pame dei benefi
Verifica dell'utilizzo di: matrici no food per la produzione di energia;			м	DA	Verifica (Ex post) utilizzo matrici da "r alla costruzione e all'esercizio". Verif alimentazione impianto per controllo
S. di matrici definite dalla legislatione; verifica dell'utilizzo di energia termica, derivasa dalla produzione di energia elemina de biomassa, epi alimeno il 30%. Verifica che l'energia produza abbie stillitzi di pubblica utilità.	R/7	АМ		DA, DP	Verifica da scheda "caratteristiche de misuratore che Indica l'energia termi
			DA, DP	Verifica del progetto e delle caratteri dell'utilizzatore finale dell'energia	
Rispetto del "de minimis"	R10	AM	M, I	DA, DP	Verifica informatizzata tramite un dar nazionale e regionale.
Tracciabilità di tutti i dati contenuti nella domanda di pagamento	R9, R8	AM	M, I	DA, DP	Verifica istruttoria attraverso il sisten agricolo della Regione (SISCO), che tro faci del controllo.
Dispone di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento	E8, E9	AM	LM.	DA, DP	Le procedure relative alla domanda di pagamento sono gestite tramite il sis informativo agricolo della Regione (S

Tabella rischi 7.2.01

8.2.7.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Si rimanda alla colonna "Elementi e modalità di controllo" della tabella di cui al precedente paragrafo "Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure".

8.2.7.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Nelle disposizioni attuative, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari, saranno definiti puntualmente gli elementi per aderire all'operazione (modalità di presentazione delle domande e indicazione della specifica documentazione da allegare, tipologia beneficiari, condizioni di ammissibilità, impegni, limiti e divieti, criteri di selezione con relativo punteggio, spese ammissibili e modalità di rendicontazione, importo e intensità del sostegno, descrizione dei controlli che saranno effettuati e delle conseguenze per il mancato rispetto degli impegni).

Per assicurare che tutti i potenziali beneficiari siano a conoscenza delle opportunità offerte dall'operazione, le disposizioni attuative saranno pubblicate sul BURL della Regione Lombardia e sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura. Inoltre, l'Autorità di Gestione, organizzerà sull'intero territorio regionale specifici incontri informativi per illustrare i contenuti dell'operazione, con particolare attenzione agli obiettivi della misura e del Programma.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore Regionale organizzeranno specifici corsi di formazione per i funzionari responsabili dei controlli, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche. Nei corsi di formazione saranno illustrate le modalità di esecuzione dei controlli (comprese le verifiche di congruità degli investimenti e delle spese) e di corretta compilazione delle apposite check list predisposte dall'Organismo Pagatore Regionale.

Saranno organizzati anche specifici corsi di formazione in materia di appalti pubblici per i funzionari responsabili dei controlli, al fine di garantire una maggiore efficacia dei controlli rispetto alle procedure adottate dai beneficiari

8.2.7.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

La tipologia di aiuto non necessita di metodologie di calcolo per la determinazione dell'importo

8.2.7.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Per infrastruttura su piccola scala s'intende un investimento materiale che, in termini di spesa ammissibile, non supera il limite di 200.000,00 euro

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Non pertinente

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Gli investimenti devono rispettare quanto previsto dal D.Lgs n. 102/2014 "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2000/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE", che prevede una serie di misure atte a migliorare l'efficienza energetica

in tuti i settori, al fine di perseguire entro il 2020 l'obiettivo di ridurre del **20%** i consumi dell'energia primaria.

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Non pertinente, in quanto gli investimenti promossi prevedono solo l'utilizzo di matrici no food